

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PARCO LE SUGHERE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24/05/2017
In vigore dal 28/06/2017

Sommario

ART. 1 – Oggetto e finalità.....	3
ART. 2 – Orario di apertura.....	3
ART. 3 – Modalità di utilizzo e divieti.....	4
ART. 4 – Soggetti autorizzati per lo svolgimento di manifestazioni.....	4
ART. 5 – Tipologia delle sagre, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative, feste paesane e simili.....	5
ART. 6 - Periodi consentiti per la realizzazioni di manifestazioni autorizzate.....	5
ART. 7 – Calendario per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.....	6
ART. 8 - Presentazione delle domande.....	6
ART. 9 - Rendiconto della manifestazione.....	7
ART. 10 – Criteri di priorità per l’inserimento nel calendario.....	7
ART. 11 - Obbligo dell'autorizzazione.....	7
ART. 12 – Installazione di strutture mobili.....	8
ART. 13 – Deposito Cauzionale.....	8
ART. 14 - Obblighi dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.....	8
ART. 15 – Materiale biodegradabile e compostabile.....	9
ART. 16 – Vendita prodotti merceologici.....	9
ART. 17 – Rendicontazioni e Contabilità.....	9
ART. 18 – Versamento a favore del Fondo di solidarietà.....	10
ART. 19 – Controllo e sanzioni.....	10
ART. 20 – Entrata in vigore.....	10

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci dispone di un Parco Pubblico denominato "Le Sughere" sito in Via Aurelia Nord nella frazione di Donoratico. Detto Parco è attrezzato di strutture fisse e mobili e relative attrezzature atte allo svolgimento di sagre, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative, feste paesane e similari.
2. L'amministrazione Comunale in coerenza con i principi statuari sostiene lo sviluppo delle forme associative fra cittadini favorendo le manifestazioni di promozione e tutte le iniziative tese a valorizzare il territorio e il suo sviluppo turistico ed economico, pertanto, oltre alla normale apertura del parco al pubblico destina l'area alle associazioni di volontariato, cultura , sport ,meglio definite al successivo art.4 per il raggiungimento degli scopi sociali delle stesse.
3. Il Parco e le attrezzature di cui esso è dotato sono a disposizione della collettività con le modalità ed i limiti di cui al presente regolamento.
4. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Parco pubblico comunale "Le Sughere" e delle strutture fisse e mobili e relative attrezzature di cui è dotato.

ART. 2 – Orario di apertura

1. Il Parco è aperto al pubblico tutti i giorni secondo i periodi e gli orari che seguono:
dal 01/05 al 30/09: dalle ore 09.00 alle ore 20.00;
dal 01/10 al 30/04: dalle ore 09.00 alle ore 17.00.
2. Durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate l'orario di apertura potrà essere protratto oltre il normale orario, come segue:
Orario estivo (Alta Stagione dal 01 giugno al 15 settembre) dalle ore 09.00 alle ore 01.00;
Orario invernale (Bassa stagione dal 16 settembre al 31 maggio) dalle ore 09.00 alle ore 00.00.
3. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00 per qualsiasi periodo di svolgimento della manifestazione.
4. In occasione dello svolgimento di manifestazioni autorizzate, all'orario di chiusura del Parco si procederà alla chiusura al pubblico degli spazi riservati alla somministrazione di alimenti e bevande.
5. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali e comunque le prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio per quanto concerne sia gli orari che i limiti di rumorosità.
6. L'intrattenimento musicale e gli spettacoli in genere dovranno comunque rispettare l'orario di chiusura del Parco.
7. Eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti previsti per le attività rumorose temporanee, sono consentite ai sensi del vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni rumorose.
8. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi e con la procedura della normativa vigente.
9. Al di fuori di tali orari l'accesso al Parco è consentito soltanto alle persone autorizzate in forza degli incarichi ricoperti o in forza di autorizzazioni espressamente rilasciate dal Comune.
10. Per esigenze che dovessero intervenire successivamente, i suddetti orari di apertura al pubblico potranno essere modificati con provvedimento della Giunta comunale.

ART.3 – Modalità di utilizzo e divieti

1. All'interno del parco è vietato:

- Introdurre veicoli a motore di qualsiasi genere. E' ammesso l'ingresso degli autoveicoli che trasportano persone disabili, previo controllo del personale addetto. E' inoltre ammesso l'accesso dei veicoli di servizio alle strutture del Parco;
- Gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi i mozziconi di sigaretta) che devono essere collocati negli appositi cestini;
- Danneggiare le strutture e le attrezzature ivi esistenti;
- Effettuare giochi pericolosi o molesti per gli altri utenti;
- Danneggiare gli alberi, le siepi e i fiori;
- Arrampicarsi sugli alberi;
- Effettuare manifestazioni di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione;
- Accendere fuochi;
- Imbrattare muri.

2. I cani dovranno essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. I proprietari o i conduttori dei cani sono altresì obbligati a:

- Munirsi di paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci depositate dagli animali;
- Provvedere alla immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso delle suddette attrezzature e allo smaltimento delle stesse.

3. Gli organi di vigilanza sono tenuti a chiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori di animali.

4. Sono esenti dalle suindicate incombenze i proprietari di cani per l'accompagnamento di non vedenti.

ART. 4 – Soggetti autorizzati per lo svolgimento di manifestazioni

1. E' consentito, con le modalità previste dal presente regolamento, l'utilizzo delle strutture del Parco Le Sughere per lo svolgimento di manifestazioni, quali sagre e/o Feste paesane, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative e similari, oltre che all'Amministrazione Comunale, Enti pubblici e Istituti Scolastici a:

- a) Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- b) Enti e società di promozione sportiva;
- c) Comitati per la promozione turistica del territorio;
- d) Associazioni riconosciute, senza scopo di lucro, di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 383/2000;
- e) Organizzazioni sindacali e di categoria;

- f) Organizzazioni politiche;
- g) Comitati ed Enti religiosi.

2. I soggetti richiedenti di cui ai punti a) b) c) e d) devono essere iscritti all'Albo Comunale di Castagneto Carducci .

3. Avranno priorità nelle concessioni degli spazi i soggetti di cui al comma precedente che hanno la sede e svolgono una comprovata attività nel Comune stesso.

ART. 5 – Tipologia delle sagre, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative, feste paesane e similari

1. Per sagre, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative, feste paesane e similari si intendono le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico e aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da intrattenimento e svago, approfondimenti tematici, organizzazioni di iniziative, dibattiti ecc.. comunque si configurino, nonché somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le manifestazioni di cui sopra debbono essere riconducibili per contenuto a finalità culturali, sociali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti che non hanno per scopo sociale l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali con ricaduta sul territorio del Comune.

3. Nell'organizzazione delle manifestazioni di cui sopra debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

4. I prodotti utilizzati nei menù di sagre e feste devono preferibilmente essere acquistati nell'ambito del territorio comunale, dando risalto all'uso e al consumo di prodotti di eccellenza del territorio quali olio, vino e ortofrutta. Gli stessi menù devono caratterizzarsi secondo la specificità della sagra e/o festa paesana presentata e non possono riportare un'offerta di primi e secondi piatti superiore a 12 complessivamente.

ART. 6 - Periodi consentiti per la realizzazioni di manifestazioni autorizzate

1. I soggetti aventi diritto possono richiedere l'uso del Parco secondo le modalità in seguito indicate per manifestazioni di cui all'art. 5.

2. Ogni soggetto avente diritto può richiedere un massimo di 7 (sette) giorni complessivi ogni anno. Il richiedente può secondo le proprie necessità suddividere le sette giornate in più periodi.

3. Nel periodo di alta stagione (01 giugno – 15 settembre) si può accogliere una sola domanda di autorizzazione e per un unico periodo temporale.

4. Nel periodo di bassa stagione (16 settembre – 31 maggio) si possono accogliere più domande di autorizzazione, anche per singole giornate e comunque l'utilizzo delle strutture adibite alla somministrazione non può essere superiore a 3 giornate per ogni singola iniziativa.

5. In caso di manifestazioni contigue, tra quella a termine e l'inizio della successiva dovrà obbligatoriamente intercorrere una pausa minima di due giorni.

6. Le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale non sono sottoposte alle limitazioni temporali ed agli oneri economici previsti dal presente regolamento.

ART. 7 – Calendario per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate

1. Previa informazione alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale, annualmente viene stilato un calendario delle sagre, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative, feste paesane e similari che si effettuano all'interno del Parco "Le Sughere" nel periodo di alta stagione (01 giugno – 15 settembre), al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico.

2. I soggetti autorizzati allo svolgimento di manifestazioni, di cui al precedente art. 4 devono presentare domanda per richiedere l'uso delle attrezzature del Parco Le Sughere, secondo le seguenti modalità:

- per l'utilizzo nel periodo di alta stagione, le domande sono accolte a partire dal 1 gennaio e fino al 28 febbraio di ogni anno;
- per l'utilizzo nel periodo di bassa stagione, le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 8 - Presentazione delle domande

1. Le domande devono contenere:

- Denominazione del soggetto organizzatore e dati anagrafici del presidente o legale rappresentante;
- Durata della manifestazione specificando data di inizio e di fine di ogni periodo richiesto;
- Denominazione della manifestazione;
- Eventuali strutture mobili delle quali si richiede la temporanea installazione;
- Descrizione del programma di svolgimento della manifestazione richiesta, attività di promozione, sensibilizzazione e valorizzazione dei temi propri del soggetto richiedente in materia culturale, sociale, sportiva, turistica e eno-gastronomica del territorio di Castagneto Carducci.

2. Il calendario delle manifestazioni che si realizzeranno all'interno del Parco "Le Sughere" nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre deve essere redatto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e trasmesso alla Giunta Comunale.

3. L'uso del Parco "Le Sughere" per la realizzazione di manifestazioni è consentito nel rispetto e ai sensi del presente regolamento.

ART. 9 - Rendiconto della manifestazione.

1. I soggetti di cui all'art. 4 che hanno utilizzato le strutture del Parco nell'anno precedente a quello a cui la domanda si riferisce devono obbligatoriamente allegare alla domanda il bilancio del rendiconto sull'utilizzo e le finalità delle risorse ottenute dalla realizzazione della manifestazione.
2. L'utilizzo del Parco non potrà essere concesso in caso di mancata presentazione della rendicontazione di cui sopra o nell'eventualità che la rendicontazione non rispondesse alle finalità di promozione, sensibilizzazione e valorizzazione delle tematiche proprie del soggetto richiedente.

ART. 10 – Criteri di priorità per l’inserimento nel calendario

1. L'utilizzo delle strutture del Parco “Le Sughere” per la realizzazione di manifestazioni quali sagre e feste paesane è riconosciuto prioritariamente alle associazioni iscritte all'albo del Comune di Castagneto Carducci che abbiano nello statuto l'assenza del fine di lucro. Per quanto riguarda le associazioni sportive il criterio di priorità sarà determinato dal numero degli iscritti ai settori giovanili, per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2, si valuterà il grado di comprovata attività svolta dagli stessi nel territorio comunale.
2. Le associazioni sportive, per disporre del periodo dal 1 – 31 agosto devono evidenziare, con apposita relazione da allegare alla domanda l'attività di promozione sportiva e avviamento allo sport del settore giovanile con numero di iscritti e bilancio di gestione del settore.
3. In caso di concomitanza di richieste per lo stesso periodo di alta stagione, i soggetti richiedenti dovranno trovare un preventivo accordo da comunicare in tempo utile per la definizione del calendario di cui al precedente articolo 7 e comunque non oltre il 15 marzo di ciascun anno di riferimento.
4. In caso di concomitanza di richieste per lo stesso periodo di bassa stagione, i soggetti richiedenti dovranno trovare un preventivo accordo da comunicare in tempo utile per la definizione del calendario di cui al precedente articolo 7 e comunque non oltre 20 giorni dalla data della manifestazione.
5. In caso di mancato accordo, i soggetti richiedenti non potranno vantare alcun diritto sul periodo richiesto e si procederà all'individuazione ed all'assegnazione dei periodi di svolgimento delle varie manifestazioni nel rispetto delle norme del presente regolamento.

ART. 11 - Obbligo dell'autorizzazione

1. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni è subordinata alla notifica sanitaria Regolamento CE 852/2004, previa presentazione di apposita domanda, ai sensi delle norme vigenti in materia , da parte dei soggetti promotori.
2. I soggetti utilizzatori del Parco per l'organizzazione delle manifestazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento devono essere in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento delle stesse e si assumono ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di norme, regolamenti in materia.

ART. 12 – Installazione di strutture mobili

1. Le strutture esistenti all'interno del Parco sono già predisposte per il buon funzionamento dell'area in occasione delle manifestazioni di cui all'art. 5.
2. L'installazione di eventuali strutture mobili, fino ad un massimo di n. 3, devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e corretto montaggio e comunque sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte dei competenti uffici Comunali e al pagamento di imposte, tasse, canoni come per legge e regolamenti.

ART. 13 – Deposito Cauzionale

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 che intendono effettuare manifestazioni sono tenuti alla costituzione di un deposito cauzionale per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi e dei materiali utilizzati o per risarcire eventuali danni occorsi durante lo svolgimento dell'attività.
2. L'ammontare di tale deposito è determinato nella misura di € 100,00 per ogni giorno prenotato.
3. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del periodo richiesto e comunque prima dello svolgimento della manifestazione. In caso di mancato versamento la prenotazione per l'utilizzo del Parco decade automaticamente.
4. La somma versata sarà computata quale acconto sul totale da versare per l'utilizzo del Parco a meno che la stessa non venga trattenuta a titolo di rimborso danni come previsto dal successivo art. 14.
5. In caso di mancato svolgimento della manifestazione, per cause da imputarsi al soggetto organizzatore, il deposito cauzionale versato verrà trattenuto a titolo di penale.

ART. 14 - Obblighi dei soggetti organizzatori delle manifestazioni

1. Al termine della manifestazione, i soggetti organizzatori debbono liberare l'area del Parco dalle proprie attrezzature entro il giorno successivo alla fine della manifestazione.
2. Entro tale termine debbono provvedere al riordino delle attrezzature utilizzate e alla completa pulizia di tutta l'area del Parco.
3. In caso di inosservanza, verranno addebitate al soggetto inadempiente le spese di ripristino, utilizzando le somme versate a titolo di deposito cauzionale, salvo successiva rivalsa nel caso che le somme versate a titolo di deposito cauzionale non risultassero sufficienti alla copertura del danno e/o riordino, pulizia delle attrezzature utilizzate.
4. Sono a carico del soggetto organizzatore il pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo delle strutture del Parco, nell'importo così come stabilito annualmente con proprio atto dalla Giunta Comunale.

5. L'importo delle tariffe così come sopra determinato è versato entro e non oltre 30 giorni dal termine della manifestazione.

6. Sono a totale carico del soggetto organizzatore le spese del consumo delle utenze utilizzate, quali energia elettrica, acqua, gas e/o metano.

7. L'importo dei consumi da addebitarsi al soggetto organizzatore è dedotto dalla lettura degli appositi contatori.

8. In caso di un'unica fornitura per energia elettrica, acqua, gas, ed altri servizi per le manifestazioni all'interno del Parco, l'importo complessivo della spesa relativa a ciascuna fornitura sarà ripartito in quota parte ai soggetti utilizzatori, comprendendo nel conteggio sia i giorni effettivi della manifestazione oltre che al giorno precedente l'inizio della manifestazione e quello successivo al termine della manifestazione.

ART. 15 – Materiale biodegradabile e compostabile

1. Nell'ottica di creare un'area che rispetti le normative etiche per la tutela e per la salvaguardia ambientale, i soggetti di cui al precedente art. 4 che intendono organizzare manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad utilizzare stoviglie in vetro, ceramica e acciaio, oppure solamente per cause di forza maggiore (lavastoviglie guasta o altro) all'utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile. E' fatto divieto d'uso di piatti – bicchieri – bottiglie - posaterie varie se questi risultano essere in materiale plastico non biodegradabile.

2. Gli utilizzatori del Parco hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo a tal fine anche con mezzi propri.

ART.16 – Vendita prodotti merceologici

1. All'interno del Parco Le Sughere e nell'area di pertinenza d'uso pubblico, è vietata la vendita di prodotti merceologici al di fuori delle manifestazioni autorizzate.

2. In occasione delle manifestazioni autorizzate è consentita la presenza nell'area di pertinenza delle iniziative, di aziende agricole, artigiani, espositori di opere d'arte e di opere dell'ingegno creativo, fino ad un massimo di n. 6 operatori.

3. Nell'area oggetto del presente Regolamento è vietata la presenza di operatori esercenti il commercio su aree pubbliche.

ART. 17 – Rendicontazioni e Contabilità

1. L'uso delle strutture del Parco è assoggettato a rendicontazione precisa sia per quanto concerne gli introiti derivanti dai corrispettivi degli alimenti e bevande sia per gli incassi d'altro genere, come il noleggio di spazi pubblicitari la gestione di giochi ludici, tombole e quant'altro ricavato dalle attività all'interno del Parco. La rendicontazione riguarda anche le spese sostenute come l'acquisto di alimenti e bevande, intrattenimenti folkloristico-musicali, eventi di promozione dell'attività sociale.

2. Per quanto concerne la rendicontazione degli incassi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco l'amministrazione comunale istituisce l'obbligo dell'uso di strumenti di misurazione fiscale. Le apparecchiature utilizzate dovranno rispettare le specifiche tecniche di omologazione fiscale. Si dovrà rendicontare il totale corrispettivo incassato oltre che il numero complessivo dei pasti (coperti) effettuati.

3. Per quanto concerne la rendicontazione delle spese, si dovranno evidenziare attraverso ricevute e/o fatture tutte le spese attinenti la gestione dell'attività sociale sostenuta per l'iniziativa in concessione al Parco.

4. I soggetti di cui all'art. 4 al fine della presentazione della domanda per il successivo anno e della relativa valutazione di concessione da parte degli uffici preposti al controllo dovranno rendicontare come sono stati reinvestiti i proventi dell'iniziativa precedente.

ART. 18 – Versamento a favore del Fondo di solidarietà

1. Ai sensi della delibera consiliare n. 82 del 25 ottobre 2005, tutti i soggetti organizzatori di manifestazioni autorizzate di cui al precedente art. 5 sono tenuti al versamento a favore del Fondo di solidarietà di una quota riferita al numero di pasti somministrati, nella misura stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'importo dovrà essere versato a favore del Comune di Castagneto Carducci con causale Fondo di solidarietà, entro 30 giorni dal termine della manifestazione.

3. Il Comune si impegna a rendere pubblici, in varie forme, i risultati derivanti dagli effettivi versamenti e dall'utilizzo di tali somme, rendicontandone precisamente la destinazione.

ART. 19 – Controllo e sanzioni

1. Il controllo sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento sarà effettuato dagli uffici comunali di concerto con gli operatori della Polizia Municipale.

2. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale, oltre alle sanzioni previste per legge, il soggetto inadempiente non potrà richiedere o ottenere l'utilizzo del Parco l'anno successivo.

ART. 20 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 16 settembre 2017.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.